

DEVELOPMENT IMMIGRATION COOPERATION ASSOCIATION

STATUTO

Allegato A

ART. 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

- a)** Development Immigration Cooperation Association (da qui in poi nominata D.I.C.A) svolge la sua attività sia in territorio nazionale che internazionale ed ha la sua sede legale in via delle Lenze 151, 56122 Pisa.
- b)** D.I.C.A. non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.
- c)** Ad essa è conferito il mandato senza rappresentanza, che viene esercitato dall'associazione a titolo gratuito in quanto connesso alla propria attività.
- d)** Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

D.I.C.A. nasce nell'ambito delle esperienze maturate nei settori della cooperazione decentrata, della cooperazione internazionale allo sviluppo, dell'immigrazione e dell'integrazione tra culture diverse, dell'intercultura, della cultura e pratica della solidarietà e della pace. D.I.C.A. Promuove la diffusione, in Italia ed a livello internazionale dei valori propri dell'Unione Europea quali rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Ha per finalità la promozione di iniziative ed azioni di sostegno all'auto sviluppo socio-economico sostenibile delle popolazioni dei Paesi in via di

sviluppo e con gravi carenze dal punto di vista socio-economico, politico e sanitario. Promuove ed attua a livello locale, in continuità con le azioni di cooperazione internazionale, iniziative in favore dei cittadini immigrati in Italia provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Ciò anche in coordinamento con le altre associazioni, organizzazioni non governative, enti con finalità analoghe ed istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali, in osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività di cooperazione a livello nazionale ed internazionale. Ulteriore finalità è quella di svolgere ed organizzare altre attività di promozione sociale e di volontariato, anche se non specificamente ancora individuate, finalizzate al perseguimento dei propri scopi.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- a)** Promozione e gestione di progetti ed iniziative di cooperazione decentrata internazionale.
- b)** Promozione e gestione delle iniziative e progetti interculturali e di integrazione.
- c)** Formazione sulle tematiche relative alla migrazione.
- d)** Consulenza in materia di normativa sull'immigrazione e sulla lotta alla discriminazione.
- e)** Promozione dell'educazione interculturale, dell'alfabetizzazione ed altre attività educative e culturali volte a favorire la socialità.
- f)** Attuazione di convenzioni con Enti Pubblici per la gestione di servizi di supporto che facilitino o favoriscano la piena integrazione.
- g)** Partecipazione ad organismi locali, nazionali, europei ed internazionali che si interessano alle tematiche relative all'immigrazione e alla discriminazione.
- h)** Identificazione e analisi dei programmi di cooperazione internazionale al fine di realizzare azioni nei Paesi in via di sviluppo con il coinvolgimento attivo dei partners locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta.
- i)** Collaborazione con persone, associazioni, enti e istituzioni in Italia e all'estero, per il perseguimento delle finalità statutarie.
- j)** Elaborazione e gestione di progetti di natura turistica, economica, sociale e culturale, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, nazionali ed internazionali.
- k)** Promuovere la cultura e la pratica di viaggi di Turismo Responsabile in Italia e

all'estero e favorire la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci.

l) Creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica, comprese banche dati, Newsletters, Social Media, catalogazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

m) Promozione e realizzazione di campagne di informazione mirate.

n) Svolgimento di qualsiasi attività connessa e/o affine alla realizzazione degli scopi sociali; DICA, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3

DURATA

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 4

I SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, siano essi persone singole o associate; in questo ultimo caso farà fede la domanda presentata dal legale rappresentante dell'Associazione stessa, allegata di relativa delibera del suo consiglio direttivo dell'assemblea.

Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in Assemblea.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio.

L'iscrizione all'associazione implica per i soci l'accettazione del presente statuto e del regolamento.

La qualità di socio si perde per il mancato pagamento della quota sociale nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde inoltre per decesso, per comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, per atti o fatti contrari all'interesse comune dell'associazione, nonché per non osservanza nelle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea

o del Consiglio Direttivo e per mancata partecipazione, non giustificata, a tre assemblee consecutive.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota e/o contributo associativo.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasferiti e non possono essere oggetto di rivalutazione. I soci hanno diritto, sulla base dei regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo, di frequentare la sede sociale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, di usufruire delle attrezzature e di partecipare all'attività dell'Associazione.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, comunicate preventivamente tramite un ordine del giorno (o.d.g.), eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabili dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci hanno diritto d'accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, previa preventiva richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 5

LA COLLABORAZIONE

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione devono essere prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

ART. 6

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a)** l'Assemblea degli associati
- b)** il Consiglio Direttivo
- c)** il Presidente

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, possono essere rinnovate e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti i soci. È convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Inoltre essa sarà convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo riterrà opportuno oppure, infine, da un quinto degli associati.

Essa viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i soci tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, presso un indirizzo da loro indicato o mediante l'avviso affisso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

Nel caso di convocazione urgente la convocazione può essere fatta telefonicamente o attraverso affissione un giorno prima della riunione.

Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei soci, l'Assemblea deciderà in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Nel caso di convocazione urgente per la validità dell'Assemblea si richiede la presenza di almeno un quarto dei soci.

L'assemblea delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea che delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto. Le delibere di modifica dello Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza di almeno il 65% dei presenti.

ART. 8

COMPETENZE ASSEMBLEA

All'Assemblea compete:

- a)** deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sulla relazione finale;
- b)** eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c)** determinare gli indirizzi, direttive e programmi generali dell'associazione;
- d)** deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro a essa demandato per legge o per statuto;
- e)** deliberano su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annue di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni partecipante non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, se assente, dal Vice Presidente; in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo che redige il processo verbale dell'Assemblea. Nel caso di sua assenza viene nominato un segretario di turno dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea voglia deliberare a scrutinio segreto essa nomina i necessari scrutatori. Il processo verbale sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

-Il numero dei componenti è compreso da un minimum di tre a un massimo di nove ed è stabilito dall'Assemblea a seconda delle necessità.

-Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

-Nomina inoltre i consiglieri delegati alle varie attività sociali.

-Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente la composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

-Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

-Il Consiglio potrà compilare un regolamento per il funzionamento dell'associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

-Il Consiglio potrà nominare collaboratori per le attività sociali, stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali.

-Il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione, sospensione ed espulsione dei soci.

-Esso inoltre forma i bilanci consuntivo e preventivo, stende la relazione finale dell'attività annuale, studia, elabora ed attua i programmi di cui all'art. 2 del presente statuto ed esegue tutto quanto deliberato dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e finanziario.

-Il consiglio decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

-Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 10

GLI INCONTRI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata o posta

raccomandata certificata indirizzata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dal lavoro del Consiglio.

ART. 11

LA PRESIDENZA (Ufficio Presidenza)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'associazione. Al Presidente sono delegati in via permanente i poteri per la ordinaria amministrazione, e così, in via esemplificativa, quelli di aprire conti correnti bancari e postali intestati all'associazione.

ART. 12

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, nel caso che questi ne sia impedito per assenza o altra causa.

ART. 13

IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'associazione ha i seguenti compiti:

verbalizzare le discussioni, proposte, iniziative e decisioni approvate dall'Assemblea, organizzare il lavoro delle commissioni, pubblicare materiale informativo prodotto dall'Assemblea, dall'Ufficio della presidenza o ricevuto dall'esterno.

ART. 14

IL TESORIERE

Il tesoriere ha le seguenti funzioni:

- Gestire il budget dell'Associazione sotto la supervisione del Consiglio Direttivo con rendicontazioni semestrali all'Assemblea al Presidente.
- Viene eletto a maggioranza semplice, partecipa di diritto alle riunioni.
- Provvede al tesseramento e all'aggiornamento del registro dei soci.
- Aggiorna i documenti e i libri contabili in uso; cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso.
- E' responsabile del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.
- Ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'associazione per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventari.

ART.15

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'introito delle quote sociali (la cui entità è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo), dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da contributi volontari dei soci, da contributi e da offerte di enti, persone ed altri organismi nonché da eventuali utili derivanti dall'attività dell'associazione.

L'associazione non persegue alcun fine di lucro. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 16

AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO

La responsabilità amministrativa della gestione dell'associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dai soci con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto.

Lo scioglimento dell'associazione avviene di diritto qualora il numero dei soci sia inferiore a tre unità.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio esistente, dedotte le passività, sarà interamente devoluto a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

ART. 18

COMPORtAMENTO SOCI

I soci si impegnano a tenere un comportamento etico, trasparente e corretto secondo i principi comuni dell'ordinamento nei confronti degli altri soci nello svolgimento di attività che potrebbero pregiudicare o entrare in conflitto con gli scopi e con le attività dell'Associazione stessa.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Pisa li, 16 gennaio 2013